



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AUA – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

TAR Veneto, Sez. IV, 4 Novembre 2024, n. 2589: AUA – Verifica di assoggettabilità a VIA – ambito istruttoria

Il TAR del Veneto accoglie il ricorso promosso da un Comune contro la Provincia per l'annullamento di un'AUA per modifica sostanziale, rilasciata a favore di una ditta attiva nel settore della produzione di materiale plastico.

Il ricorso si innesta e intreccia con precedente ricorso, già deciso dal medesimo TAR in favore del Comune ricorrente per l'annullamento di un provvedimento di riesame dell'AUA della medesima controparte, in conseguenza del quale la verifica aveva stabilito che i prodotti esitanti dalle lavorazioni erano da considerare prodotti a base elastomerica e che, quindi, era necessario verificare la soglia di cui al punto 7 dell'allegato IV alla Parte II del Dlgs 152/06 per valutare la necessità o meno dello screening di VIA (soglia espressa come quantità di materie prime in ingresso lavorate).

Il TAR respinge, in primo luogo, l'eccezione di inammissibilità del ricorso, fondata sulla considerazione che il provvedimento lesivo degli interessi del Comune ricorrente sarebbe un atto reso proprio dal Comune, *"vale a dire l'atto conclusivo (...) con cui il responsabile del SUAP ha infine inviato l'AUA al soggetto istante"*: il TAR chiarisce che, ai sensi del DPR 59/2013, l'autorità competente al rilascio dell'AUA è la Provincia, con la conseguenza che il provvedimento lesivo è proprio l'autorizzazione provinciale e non certo la nota conclusiva del SUAP che si limita a *"comunicare la conclusione del procedimento e a trasmettere in allegato l'autorizzazione stessa"* e che *"non avrebbe potuto negare il fatto storico dell'ottenimento del titolo richiesto, specie dopo che la sua opposizione, legittimamente manifestata nel procedimento di rilascio dell'AUA stessa, era stata rigettata sempre dalla Provincia"*.

Il secondo punto esaminato dal TAR riguarda la non sottoposizione della modifica sostanziale AUA a screening di VIA: al di là della irretrattabilità delle conclusioni della verifica (cioè il fatto che la ditta lavorasse prodotti a base elastomerica) per passaggio in giudicato della precedente sentenza sul riesame dell'AUA, il TAR rileva il difetto di istruttoria per il fatto che *"l'Ente provinciale ha concluso riconoscendo che l'istruttoria ha preso in considerazione gli unici dati utili per valutare i limiti di emissione richiesti, ossia quelli indicati nella relazione tecnica allegata all'istanza di rilascio dell'AUA (...) che, sempre secondo la Provincia, non contiene alcun riferimento al quantitativo delle materie prime utilizzate ma solo alla quantità di emissioni prodotte"*.

La Provincia, cioè, aveva deciso la non assoggettabilità a screening di VIA senza considerare gli esiti della verifica nel ricorso precedente e, soprattutto, limitando l'ambito dell'istruttoria ai dati contenuti nella relazione tecnica AUA tra i quali *"non rientra il quantitativo delle materie prime utilizzate, ma solo la quantità di emissioni, come si evince dall'art. 269, comma 2, lettera a) del Dlgs 152/06"*.

Il TAR rileva, poi, la carenza di motivazione dell'esclusione dello screening perché la Provincia aveva in modo generico giustificato la non sottoposizione a screening *"adducendo che i quantitativi forniti dalla ditta escluderebbe la sussistenza dei presupposti per tale verifica"*, con ciò ammettendo o genericamente lasciando intendere che tali informazioni fossero effettivamente contenute nella relazione tecnica a corredo dell'istanza di AUA.

In sintesi, si può cogliere l'indicazione chiara perché, nel possibile innesto tra AUA e screening di VIA, sia valorizzata dall'autorità competente quella parte della relazione tecnica che, ai sensi dell'art. 269, comma 2, lettera b) del Dlgs 152/06, *"descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività"*, indicando le materie prime in ingresso con le relative quantità, soprattutto nei casi in cui, come per l'industria della gomma, la soglia per lo screening di VIA non sia espresso in termini di capacità, potenzialità, dimensioni, bensì specificamente in termini di quantità di materie prime lavorate.

Link: <https://portali.giustizia->

[amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ve&nrg=202200482&nomeFile=202402589_01.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ve&nrg=202200482&nomeFile=202402589_01.html&subDir=Provvedimenti)

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo
aggiornamento:

09.05.2024
